

**PROCEDURA INTERNA DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI IN MATERIA DI
WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D. LGS. N. 24/2023**

SOMMARIO

- 1. Scopo e finalità della procedura**
- 2. Soggetti legittimati alla segnalazione**
- 3. Contenuto della segnalazione**
- 4. Modalità di effettuazione della segnalazione**
- 5. Modalità di gestione della segnalazione**
- 6. Avviso di ricevimento della segnalazione**
- 7. Verifica preliminare della segnalazione ricevuta**
- 8. Approfondimenti ed ulteriori verifiche**
- 9. Istruttoria e accertamento della segnalazione**
- 10. Protezione dell'identità del segnalante e tutela della riservatezza**
- 11. Tutela da eventuali ritorsioni**
- 12. Perdita delle tutele**
- 13. Non punibilità del segnalante**
- 14. Sanzioni**
- 15. Aggiornamento**

1. Scopo e finalità della procedura

La presente procedura consente di delineare gli aspetti che attengono all'utilizzo del canale interno di segnalazione degli illeciti, istituito da Conserva S.p.a., in ottemperanza alla normativa in tema di Whistleblowing (letteralmente, “suonare il fischietto”), così come prevista dal D. Lgs. n. 24/2023, al fine di consentire al c.d. whistleblower (soggetto segnalante) di conoscere le modalità per effettuare le segnalazioni, nonché di gestione delle stesse.

Il whistleblower (letteralmente “colui che soffia il fischietto”), da ora in poi segnalante, è il soggetto che segnala, divulgando ovvero denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Conserva S.p.a. assicura che la procedura in oggetto, all'interno della quale viene definito cosa e come si può segnalare, garantisce la riservatezza del soggetto segnalante, nonché della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, in conformità a quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003.

Tale procedura è messa a disposizione e conoscenza dei potenziali segnalanti attraverso:

- la pubblicazione di apposita sezione all'interno del sito web aziendale www.conserva.com;
- l'affissione sulla bacheca aziendale sita in tutte le sedi della Conserva S.p.a.

2. Soggetti legittimati alla segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate da:

dipendenti e collaboratori della Conserva S.p.a.;

liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività per la Conserva S.p.a.;

volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Conserva S.p.a.;

azionisti e soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso la Conserva S.p.a.;

dipendenti e collaboratori di società terze che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Conserva S.p.a.;

Per i soggetti ivi indicati, la tutela si applica anche durante il periodo di prova, nonché prima o dopo la costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico o riconducibile al contesto lavorativo.

In particolare, le tutele del segnalante sono riconosciute anche a:

“facilitatore”: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

enti di proprietà – in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi – del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;

enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano;

enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

3. Contenuto della segnalazione

Sono oggetto di segnalazione le violazioni che attengono a comportamenti, atti od omissioni, di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

illeciti amministrativi, contabili, civili e penali;

illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europa o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informatici;

atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;

atti od omissioni riguardanti il mercato interno;

atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Sono escluse le comunicazioni o i reclami relativi ad attività di natura commerciale, le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci attinenti esclusivamente i propri interessi personali o le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, inerenti il proprio rapporto lavorativo o i rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate.

4. Modalità di effettuazione della segnalazione

La segnalazione può essere effettuata attraverso le seguenti modalità:

- utilizzando il **canale interno gestito dalla Conserva S.p.a.**;
- mediante il **canale esterno alla Conserva S.p.a.**, istituito e gestito da **ANAC**;
- effettuando la **divulgazione pubblica**.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di **spongere denunce all'autorità giudiziaria e contabile**, nei casi di loro competenza.

La segnalazione può essere trasmessa attraverso il **canale interno gestito dalla Conserva S.p.a.**, collegandosi al sito web aziendale e facendo click sul link che rimanda direttamente alla piattaforma on-line residente su dominio esterno presso fornitore indipendente, a tutela dei requisiti di sicurezza e riservatezza.

Risulta necessario, anche ai fini del vaglio di ammissibilità della segnalazione che la stessa sia il più possibile circostanziata e che contenga la descrizione chiara e precisa del fatto oggetto di segnalazione, oltre ai seguenti elementi:

- dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti, anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche che alla segnalazione vengano allegati:

- documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

La segnalazione in **forma scritta** potrà essere trasmessa utilizzando la piattaforma on-line dedicata, accessibile tramite il sito web aziendale di Conserva S.p.a., facendo click sulla sezione intitolata "Whistleblowing".

La segnalazione potrà avvenire anche in **forma anonima**, previa visione dell'informativa privacy, presente nella sezione di cui sopra.

È possibile effettuare la segnalazione in **forma orale**, tramite colloquio diretto con responsabile della gestione delle segnalazioni, appositamente documentato mediante registrazione su dispositivo idoneo, previo consenso del segnalante.

Qualora il segnalante non acconsenta alla registrazione, il colloquio viene documentato mediante la redazione di un verbale, sottoscritto dal responsabile della gestione delle

segnalazioni e dal segnalante, al quale viene fornita copia, previa visione dell'informativa privacy in materia di trattamento dei dati personali.

Tutta la documentazione relativa alla segnalazione, comprese le attività di verifica e accertamento delle condotte oggetto della segnalazione stessa, sono archiviate, presso la sede di Conserva S.p.a., a cura del responsabile della gestione delle segnalazioni che è l'unico soggetto autorizzato ad accedere alla piattaforma on-line.

Il segnalante può utilizzare il **canale esterno gestito dall'ANAC**, collegandosi al link <https://www.anticoruzione.it/-/whistleblowing>, nel caso in cui:

- il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivo, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il segnalante può effettuare direttamente una **divulgazione pubblica** nel caso in cui:

- il segnalante ha previamente effettuato interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti dalla legge;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

5. Modalità di gestione della segnalazione

La Conserva S.p.a. ha individuato quale responsabile della gestione delle segnalazioni l'Organismo di Vigilanza (da ora in poi ODV) che si occuperà di gestire tali segnalazioni, in possesso di tutte le competenze del settore.

6. Avviso di ricevimento della segnalazione

L'ODV rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla presentazione della stessa, comunicandolo mediante la piattaforma on-line.

7. Verifica preliminare della segnalazione ricevuta

Tutte le segnalazioni sono assoggettate ad una verifica preliminare finalizzata ad esaminare la fondatezza delle stesse.

Al termine della verifica preliminare, l'ODV archivia le segnalazioni non circostanziate, ovvero quelle che, sulla base della descrizione fornita dei fatti, siano manifestamente infondate o non consentano di ottenere un quadro sufficientemente dettagliato per addivenire ad una richiesta di ulteriori approfondimenti mirata all'accertamento della fondatezza dei fatti.

Nel caso di archiviazione, ne viene data comunicazione al segnalante a cura del responsabile della gestione delle segnalazioni, il quale ne fornisce dettagliata motivazione.

8. Approfondimenti ed ulteriori verifiche

Qualora la verifica preliminare abbia stabilito che la segnalazione, anche se debitamente circostanziata, debba necessariamente essere sottoposta ad ulteriori approfondimenti /o verifiche, allo scopo di valutarne la fondatezza, l'ODV può richiedere al segnalante di integrare la segnalazione precedentemente effettuata, anche attraverso il deposito di ulteriore documentazione o mediante formale convocazione o audizione.

In mancanza di uno o più di tali elementi o nel caso non vengano fornite le integrazioni richieste, l'ODV potrà dichiarare inammissibile la segnalazione e procedere alla archiviazione, fornendo al segnalante adeguata motivazione.

9. Istruttoria e accertamento della segnalazione

Nel caso in cui la segnalazione risulti fondata, l'ODV procede con l'istruttoria vera e propria, diretta alla verifica e all'analisi della fondatezza dei fatti segnalati.

Detto organo potrà svolgere le seguenti attività:

- effettuare specifiche attività di accertamento acquisendo direttamente gli elementi informativi necessari alle valutazioni, attraverso eventuali documenti integrativi richiesti al fine di circostanziare meglio la segnalazione, anche mediante coinvolgimento delle competenti strutture interne aziendali e/o avvalendosi di consulenti esterni alla Conserva S.p.a., ove necessario, nel rispetto delle garanzie sulla riservatezza, ai sensi dell'art. 12 D. lgs. n. 24/2023;
- acquisire informazioni dalle persone coinvolte nella segnalazione o comunque informate sui fatti, anche mediante formale convocazione ed audizione, fermo

- restando l'obbligo di garantire la riservatezza sull'identità del segnalante e delle altre persone coinvolte nella segnalazione, ai sensi dell'art. 12 D. lgs. n. 24/2023;
- interrompere le attività di accertamento qualora, a seguito delle stesse, emerga l'infondatezza della segnalazione.

Una volta completata l'attività di accertamento, l'ODV comunica all'Amministratore Unico, nonché ai Dirigenti preposti al settore di competenza oggetto della segnalazione, l'esito finale dell'istruttoria della segnalazione che potrà concludersi con:

- **l'archiviazione;**
- **la dichiarazione di fondatezza della segnalazione.**

In seguito, sarà l'Amministratore Unico a decidere in merito all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, intraprendendo azioni dirette alla riduzione delle carenze del sistema di controllo interno che hanno generato la segnalazione stessa, compreso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare.

Laddove la segnalazione dovesse riguardare proprio l'Amministratore Unico, sarà l'ODV ad effettuare le dovute valutazioni ed eventualmente ad evidenziare all'Amministratore Unico le azioni che dovrà intraprendere per rimediare alla violazione effettuata.

In ogni caso, entro tre mesi dall'avviso di ricevimento della segnalazione ovvero, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione stessa, l'ODV deve fornire un riscontro al segnalante specificando se quanto segnalato rientri o meno nell'ambito di applicazione della normativa sul c.d. Whistleblowing, avvertendolo dell'eventuale avvio di procedimenti (ispettivo o disciplinare), nonché del deposito di denunce presso la Procura della Repubblica territorialmente competente o altri organi giurisdizionali.

Tutta la documentazione relativa alle segnalazioni è conservata per il tempo necessario al trattamento delle stesse e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e in materia di protezione di dati personali.

Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni deve essere effettuato nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 D. lgs. n. 24/2023, in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali di cui al Reg. (UE) 2016/679 e al D. lgs. n. 196/2003, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

10. Protezione dell'identità del segnalante e tutela della riservatezza

L'identità del segnalante non può essere rilevata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, salvo espresso consenso fornito dallo stesso.

La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Qualora, in determinati casi, la rilevazione dei dati dell'identità del segnalante risulti indispensabile per la difesa dell'inculpato e il segnalante non presti il proprio consenso, la segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento che, pertanto, non potrà essere avviato o proseguito.

A seguito di instaurazione di procedimento penale conseguente alla segnalazione, l'identità del segnalante è coperta dal segreto, ai sensi dell'art. 329 del Codice di procedura penale; nel caso di instaurazione di un procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, sino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.

11. Tutela da eventuali ritorsioni

È vietata ogni forma di ritorsione nei confronti del segnalante, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, al segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

Costituiscono esempi di comportamenti ritorsivi:

- il licenziamento;
- la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo determinato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le misure di protezione sono estese anche:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Il soggetto che ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della segnalazione, può collegarsi sul sito ufficiale di ANAC, raggiungibile al seguente indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> ed effettuare una segnalazione.

ANAC invierà al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, salvo esplicita richiesta contraria del segnalante ovvero salvo il caso in cui ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità del segnalante.

Una volta che il segnalante fornisca prova di aver effettuato una segnalazione in conformità alla normativa e di aver subito un comportamento ritenuto ritorsivo, spetta al datore di lavoro l'onere di provare che tale comportamento non è in alcun modo collegato alla segnalazione.

ANAC svolgerà l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti, dando riscontro al segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento, effettuando comunicazione al segnalante relativa all'esito finale della segnalazione.

Non sono valide le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previste dal D. Lgs. n. 24/2023.

12. Perdita delle tutele

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi al segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

Sono, altresì, fonte di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

13. Non punibilità del segnalante

Non è punibile chi rilevi o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.

14. Sanzioni

Le sanzioni che ANAC irroga sono di due tipi:

da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;

da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quella richiesta dalla legge, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

15. Aggiornamento

La presente procedura è soggetta a costante aggiornamento periodico da parte della Conserva S.p.a., in occasione di innovazioni normative e/o variazioni organizzative.

